



N. 125/2010 R. S.M.  
N. 178/2008 R.G.  
N. 1109/2010 C.A.N.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicatti, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara Cordaro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008, promossa

**DAL**

signor [redacted], nato [redacted] ed ivi residente, [redacted]  
[redacted] nella qualità di titolare della ditta  
individuale [redacted] [redacted] [redacted] rappresentato, giusta  
procura speciale in Notar [redacted] repertorio n. [redacted] dal  
consulente del Lavoro Dott. [redacted] con studio in [redacted]  
[redacted]

- ricorrente/opponente -

**CONTRO**

il Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dal capo sezione contenzioso Avv. Mario Manzo, giusta delega dell'8/01/2007, prot. n. 00633, prodotta agli atti di causa, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il Centro per l'Impiego di Canicatti,

- resistente/opposto -

**Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento.**

**Conclusioni per il ricorrente:**

come quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposto ex art. 22 della legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 14 Febbraio 2008, e, in particolare:

" - Voglia l'Ill.mo Giudice adito

- nel merito

- ritenere e dichiarare che sussistono i presupposti perché, dalla corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 11 l. 689/81, ne derivi la riduzione delle sanzioni comminate al minimo edittale: euro 258,00 per ognuna delle ordinanze ingiunzioni.

- Con vittoria di spese”.

#### **Conclusioni per l'ente resistente:**

come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 19 Novembre 2009, riportandosi a quelle formulate in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 30 Settembre 2008, e, in particolare:

“ - Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis:

1) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto.

2) Vittoria di spese”.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, notificato a cura della cancelleria, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il 5 Marzo 2008, [REDACTED], nella qualità di titolare della ditta individuale [REDACTED], proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale avverso le ordinanze-ingiunzione n. 07/0654, prot. n. 44171, e n. 07/0655, prot. n. 44170, emesse il 30 Novembre 2007. Le quali gli erano state notificate a mezzo del servizio postale il 16 Gennaio 2008 su istanza dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento. In particolare, con la prima era stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 9 bis, II comma, della legge n. 608 del 28 Novembre 1996, per non avere comunicato alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego entro cinque giorni dall'assunzione, avvenuta l'1 Settembre 2001, l'avviamento al lavoro della dipendente [REDACTED]. Invece, mediante il secondo dei suddetti provvedimenti sanzionatori gli era stata imputata l'infrazione del III comma della cennata norma. Posto che, aveva omesso di consegnare alla prefata lavoratrice, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso presso la sua ditta. Al fine di giustificare l'instaurazione della presente lite l'opponente evidenziava, in primo luogo, che l'esercizio commerciale di cui era titolare non aveva mai subito

accessi ispettivi con esiti negativi. Né egli aveva in precedenza violato le disposizioni legislative in materia di tutela dei lavoratori. Precisando che, sebbene tanto l'assenza di pregresse irregolarità, unita all'eliminazione immediata delle cause che avevano determinato l'irrogazione delle sanzioni amministrative in parola, pari ad € 516,00 ognuna. Quanto la palesata volontà di estinguere il debito con esse contratto deponevano per il contenimento entro il minimo edittale delle medesime. Tuttavia, l'ente resistente, nel quantificarle, non aveva affatto tenuto conto dei criteri per l'applicazione delle pene pecuniarie in questione stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981. Atteso che, pur in presenza dei presupposti ivi individuali, non le aveva liquidate nel limite minimo previsto ex lege. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare la sussistenza dei requisiti affinché, applicando correttamente l'art. 11 della legge n. 689/1981, si giungesse alla riduzione delle sanzioni comminate al minimo edittale, corrispondente ad € 258,00 per ciascuna delle ingiunzioni di pagamento impugnate.

Il Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, in persona del Dirigente pro tempore, si costituiva nel procedimento de quo depositando in cancelleria il 30 Settembre 2008 il rispettivo fascicolo contenente la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione avverso la pretesa avanzata dal signor [REDACTED]. Affermando la congruità della pena pecuniaria irrogata a suo carico, corrispondente ad 1/3 del massimo edittale, in considerazione del lungo periodo di lavoro nero nel quale era stata mantenuta la menzionata dipendente della ditta di cui egli era titolare. Sulla scorta di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, di rigettare la richiesta del ricorrente essendo infondata in fatto ed in diritto.


Con ordinanza emessa in calce al verbale dell'udienza del 18 Giugno 2009 il G.O.T. designato alla trattazione della contesa rilevava la necessità di decidere la questione pregiudiziale attinente la possibilità per l'opponente di costituirsi in giudizio a mezzo di un consulente del lavoro. All'uopo, invitava le parti a precisare le loro conclusioni sul punto rinviando alla seduta del 19 Novembre 2009. Nel corso di quest'ultima il difensore della pubblica amministrazione opposta precisava le conclusioni come in epigrafe. Indi, l'infra nominato Giudice fissava per la discussione

della ricordata questione l'udienza del 10 Giugno 2010. Durante la quale il richiamato avvocato discuteva la causa e l'adita autorità giudiziaria la assumeva in decisione, decidendo, come da separato dispositivo emesso in pari data a seguito di camera di consiglio, per l'inammissibilità del ricorso che ha incoato la contesa e la conseguente conferma della ingiunzione impugnata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione alle ordinanze-ingiunzione di pagamento n. 07/0654, prot. n. 44171, e n. 07/0655, prot. n. 44170, emesse il 30 Novembre 2007, notificate mediante il servizio postale su istanza dell'ente resistente, in persona del Dirigente pro tempore, il 16 Gennaio 2008, proposta da [REDACTED], nella spiegata qualità, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, è giuridicamente inammissibile per quanto di seguito illustrato.

1.- Nella ipotesi che ci occupa la trattazione del merito dell'intera vicenda risulta assorbita e preclusa dall'esame di una questione di natura pregiudiziale sollevata da codesto Giudice all'udienza del 18 Giugno 2009. Segnatamente, quella concernente la possibilità del ricorrente di costituirsi nel presente procedimento a mezzo di un consulente del lavoro. Invero, leggendo la comparsa del ricorso introduttivo della controversia si evince una peculiare circostanza. In particolare che, per il tramite di procura speciale, avente repertorio n. 23305, rilasciata avanti il Notaio [REDACTED] in data 12 Febbraio 2008, l'odierno istante ha nominato e costituito il [REDACTED] suo procuratore speciale e generale alle liti. Conferendo a quest'ultimo, che svolge l'attività di consulente del lavoro, la rappresentanza al compimento di tutti gli atti necessari per proporre opposizione avverso i due provvedimenti sanzionatori oggetto del contendere. A ben guardare, tale mandato difensivo si configura assolutamente invalido e non ammissibile sul piano del diritto. Allo scopo di supportare e di confortare la correttezza di questa constatazione appare indispensabile ed imprescindibile richiamare il disposto degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981, che disciplina la materia delle sanzioni amministrative. Il III, IV, V e VI comma della prima delle citate norme recitano, testualmente: "*L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata*" (III comma).



*"Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito" (IV comma).*

*"Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria" (V comma).*

*"Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile" (VI comma).*

Invece, ai sensi del IV comma del successivo art. 23 della legge n. 689/1981: *"L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati".*

E' fin troppo agevole appurare che, nessuna delle previsioni legislative testé riportate legittima colui che propone opposizione contro una ingiunzione di pagamento a costituirsi nel relativo procedimento, qualora scelga di non farlo di persona, per il tramite di un soggetto che non svolga l'attività di avvocato. Giacché, l'espressione procuratore più volte enunciata nell'art. 23 del menzionato provvedimento normativo fa esclusivo riferimento, sebbene soltanto in maniera implicita ed indiretta, a tale tipo di professionista. Non già ad altre figure professionali, ivi compresi i consulenti del lavoro, muniti di apposita procura speciale o generale alle liti. Questa appena riferita è indiscutibilmente l'unica interpretazione plausibile e giuridicamente accettabile del termine in discorso. D'altro canto, è ovvio è logico ritenere che, per gli aspetti del giudizio di opposizione ad un provvedimento sanzionatorio, come quello qui analizzato, non espressamente disciplinati dagli anzidetti articoli della legge n. 689/1981 trovano applicazione le statuizioni inerenti il processo ordinario contenute nel codice di procedura civile attualmente vigente nel nostro ordinamento. Il che è confermato dall'insegnamento, ormai pacifico e consolidato, elaborato in proposito dalla Suprema Corte di Cassazione. Alla cui stregua, specificamente: "Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa è disciplinato, per gli

23

aspetti non regolati dagli art. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689, dalle norme poste per il processo (...) ordinario, alle quali occorre far ricorso per desumere la disciplina delle parti non regolate dai citati articoli, (...)" (cfr.: Cass. Civ., Sez. I, 23/09/1994 n. 7832; conforme: Cass., Sez. I, 22/09/2006 n. 20700). Ciò significa che, nel silenzio del ricordato provvedimento legislativo circa non solo le modalità di conferimento del patrocinio al procuratore di cui ai commi IV, V e VI dell'art. 22 della legge n. 689/1981. Ma, soprattutto, il genere di attività professionale da questi svolta, deve giustamente tenersi conto della statuizione integrante il primo periodo del II comma dell'art. 82 c.p.c. In forza della quale: "(...), le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore". Laddove, sulla base di quanto sancito al III comma di tale norma, deve trattarsi di "un procuratore legalmente esercente". Di guisa che, quando, come nel caso di specie, colui che ricorre avverso una ingiunzione di pagamento sceglie di non costituirsi personalmente nel procedimento all'uopo instaurato, non può conferire il ministero di rappresentarlo processualmente a chiunque. Dovendolo necessariamente affidare ad un avvocato regolarmente abilitato ad espletare l'attività di patrocinio prevista dalla enunciata disposizione codicistica. Dato che, salvo i casi espressamente contemplati dalla legge, unicamente a questa categoria di professionisti è riconosciuto lo ius postulandi, cioè il potere di agire e di resistere in giudizio in nome e per conto di chi li nomina attraverso un debito mandato. Per l'effetto, qualsiasi altra ed ulteriore forma di rappresentanza processuale attribuita in violazione dei principi ordinari imposti in materia di patrocinio dal nostro codice di procedura civile è invalida e priva di ammissibilità se non esplicitamente autorizzata. Eventualità, quest'ultima, non contemplata dalla legge n. 689/1981.

Alla luce delle incontrovertibili considerazioni che precedono si perviene ad una irrefutabile ed indiscutibile conclusione. Precipuamente, la procura speciale e, al contempo, generale a proporre opposizione contro le due ordinanze notificategli in data 16 Gennaio 2008, rilasciata dal signor [REDACTED] con atto raccolto dal Notaio [REDACTED], è completamente carente del requisito della validità giuridica. Posto che, essa non è per nulla idonea a legittimare il prefato consulente del lavoro ad esercitare un'attività, qual è quella di difensore, che ex

lege compete soltanto a chi esplica la professione di avvocato a seguito di abilitazione regolarmente conseguita, nonché di iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine di competenza. Pertanto, il ricorso introduttivo della presente causa, depositato in cancelleria il 14 Febbraio 2008, si palesa totalmente inammissibile, dovendosi in questa sede confermare i due provvedimenti sanzionatori con esso impugnati.

2.- Infine, considerando la complessità della questione superiormente sottoposta a disamina, sembra giusto ed equo compensare interamente ed integralmente fra le parti in lite le spese del procedimento de quo.

P.Q.M.

la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, udito il solo procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- dichiara, per le ragioni meglio sopra sviluppate, l'invalidità giuridica della procura speciale e generale alle liti conferita dal signor [redacted] in qualità di titolare della ditta individuale [redacted] al consulente del lavoro [redacted] con atto raccolto dal Notaio [redacted] avente n. [redacted] di repertorio;

- per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 14 Febbraio 2008 e notificato, in uno con il decreto di fissazione dell'udienza di I comparizione delle parti, il 5 Marzo 2008, proposto dall'opponente, nella spiegata qualità, in opposizione alle ordinanze-ingiunzione di pagamento n. 07/0654, prot. n. 44171, e n. 07/0655, prot. n. 44170, del 30 Novembre 2007, emesse nei suoi confronti dal Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, in persona del Dirigente pro tempore, notificategli a mezzo del servizio postale il 16 Gennaio 2008;

- infine, compensa interamente ed integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.

Così deciso in Canicattì in data 10 Giugno 2010.

Il Giudice

Barbara Cordaro